



Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

A.C. 1586

Dossier n° 278/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
7 gennaio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1586
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Iniziativa:	Governativa

Premessa

Il **disegno di legge**, di iniziativa governativa, trasmesso dal Senato il 30 novembre 2023, è stato assegnato in sede referente alla Commissione III (Affari esteri) che ne ha iniziato l'esame il 9 aprile 2024 e lo ha concluso il 18 dicembre 2024, conferendo all'unanimità il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Sul provvedimento, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, oltre alla **Commissione Bilancio**, che in data 15 maggio 2024 ha espresso parere favorevole **nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro la fine dell'anno 2024**.

Il provvedimento reca la ratifica e l'esecuzione del **Trattato sul trasferimento delle persone condannate** tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli **Emirati Arabi Uniti**, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.

L'accordo consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine o residenza per scontare la pena residua allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami familiari, sociali e/o lavorativi.

Tra i presupposti necessari per il trasferimento vi sono, in particolare, la **concorde volontà dei due Stati e il consenso del diretto interessato**.

L'accordo è conforme al modello comune già utilizzato con altri Paesi ed il suo scopo è quello di innalzare il livello della collaborazione nel settore giudiziario con gli Emirati Arabi Uniti.

Nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica presentato al Senato, il Governo fa presente che l'Accordo si rende necessario poiché gli Emirati Arabi Uniti non hanno aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 che costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Si sottolinea che ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 dell'Accordo, se la condanna, per sua natura o durata, è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può con il consenso dello Stato di condanna, adattare a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura.

La condanna adattata **non può comunque essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna**; aggravare per natura e durata, la condanna imposta nello Stato di condanna; eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura.

Informazioni Paese - Emirati Arabi Uniti (Fonte <https://www.ice.it/it/mercati/emirati-arabi-uniti/informazioni-paese>)

Superficie: 83.600 km

Popolazione: 9.99 milioni (2021) di cui 1,1 milione locali ed 88,5% espatriati (2,6 milioni indiani, 1,2 milioni pakistani, 700.000 bengalesi, 525.000 filippini, 450.000 iraniani, 400.000 egiziani, 300.000 nepalesi, 300.000 cingalesi, 200.000

Finalità e
presupposti
dell'Accordo

Informazioni sul
Paese

cinesi, altri)

Densità: 112,7 ab/kmq

Lingua: Inglese e Arabo

Religione: 85% musulmani, di cui 85% sunniti e 15% sciiti, 9% cristiani, 15% altri

Capitale: Abu Dhabi

Forma istituzionale: Confederazione di sette Emirati: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al Khaimah, Fujairah, Umm al Quwain

Membro di: GCC, Lega Araba OCI, ONU, WTO e OPEC

Unità Monetaria: Arab Emirati Dirham (AED) 1US\$ = 3,67AED peg con US\$
PIL (nominale a prezzi correnti): 410 mld US\$

(¹) **Crescita PIL reale:** +3,4% (2019); -6,1% (2020) causa impatto Covid19; +2,3% (2021); +4,2% (2022); +3,8% (2023); +3,9% (2024)

(¹) **Reddito pro capite:** 42.880 US\$ (2021)

(¹) **Inflazione:** -1,9% (2019); -2,1% (2020); +0,2% (2021); +3,7% (2022); +2,8% (2023); +2,0% (2024); +2,0% (2025)

(¹) **Fonte:** Fondo Monetario Internazionale (FMI)

Nel Paese sono presenti oltre 600 imprese italiane - sia di grandi dimensioni, sia PMI – attive principalmente nei settori: costruzioni (Italferr, Itinera, Mapei, Rimond Cimolai, Rizzani de Eccher, We Build); energia (Ansaldo, ENI, Maire Tecnimont, Saipem, SNAM, Technip, Tenaris); beni di consumo (FCA, Luxottica, Maserati, Technogym); sicurezza/difesa (Elettronica, Fincantieri, Leonardo); bancario/assicurativo (Banca Intesa Sanpaolo, Unicredit, SACE); aerospaziale (Telespazio). *Fonte* https://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=102

Contenuto dell'Accordo

Composta da 25 articoli, l'intesa, dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità competenti a ricevere e inoltrare le **richieste di trasferimento** (art. 3), disciplina le **condizioni per dar luogo al trasferimento** (art. 4), le modalità per richiederlo (artt. 6-9) - inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato - e per adottare la decisione (art. 10). Perché si possa provvedere al trasferimento **il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso**, pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.

Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la **consegna della persona condannata** (art. 11), **le modalità di esecuzione** (art. 12), la possibilità di **revisione della condanna** (art. 13), **i casi di amnistia e di grazia** (art. 14) e le **condizioni per la cessazione della condanna** (art. 15).

L'Accordo disciplina altresì le **modalità di informazione** riguardo all'esecuzione della condanna (art. 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (art. 17), il principio di specialità (art. 18), le condizioni per il **transito delle persone condannate** destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contrenti (art. 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (art. 20).

Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (art. 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (art. 22), alla composizione di eventuali **controversie applicative o interpretative** fra le Parti (art. 23), nonché all'applicazione temporale (art. 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (art. 25).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

Gli oneri economici sono fissati, dall'**articolo 3**, in **22.120 euro annui, a decorrere dal 2023**, essenzialmente per le spese di trasferimento delle persone condannate.

A tal riguardo si segnala che nel corso dell'esame in sede consultiva, presso la Commissione bilancio del Senato, il relatore ha fatto presente che il provvedimento "ipotizzando spese per il trasferimento dagli Emirati Arabi Uniti in Italia **di due condannati all'anno**, reca oneri valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, con copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente, che presenta la necessaria capienza. L'articolo 20, comma 1, del Trattato prevede che le spese sostenute in applicazione del medesimo sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Per quanto concerne gli oneri eventuali derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato, nel caso in cui l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo" ([seduta 4 ottobre 2023](#)).

Esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato

Si segnala, inoltre, che la Commissione bilancio della camera, nella seduta dello scorso 15 maggio ha espresso parere favorevole, nel presupposto che il provvedimento entri in vigore el presupposto che il provvedimento entri in vigore entro la fine dell'anno 2024.

in v

L'**articolo 4**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo presentato al Senato ([857](#)), sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.

[Gli allegati al disegno di legge A.S. 857](#)